Comune di Copparo
Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI COPPARO PER IL PERIODO 01/04/2021 – 31/03/2024, CON OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI 2. CIG ZA6307431B

Art. 1 – Oggetto dell'incarico
Il presente Capitolato regola l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Copparo ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP.

Art. 2 – Prestazioni oggetto dell'incarico
Il Broker assicurativo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire alla Stazione Appaltante gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. L'articolazione delle prestazioni inerenti l'incarico, in via indicativa e non esaustiva, è la seguente:

1. identificazione ed analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate, attinenti a tutti i settori di attività di competenza del Comune, predisponendo uno studio di valutazione e di fattibilità delle esposizioni effettive e probabili in linea con le previsioni normative e giurisprudenziali, ai fini di acquisire le migliori coperture presenti sul mercato assicurativo;

2. analisi dei contratti assicurativi in essere, anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi, ai fini dell'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative ed al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento all'ottimizzazione dei costi a carico del Comune di Copparo; costante monitoraggio della situazione assicurativa della Stazione Appaltante, affinché la stessa acquisisca e conservi nel tempo l'efficacia tecnica, l'equilibrio e la convenienza dei costi;

3. assistenza tecnico-professionale nello svolgimento delle gare e nella fase di predisposizione degli atti relativi alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi (stima del valore base d'appalto, predisposizione dei documenti di gara quali il bando, il disciplinare, il capitolato d'oneri ed in particolare la predisposizione degli schemi contrattuali definitivi da utilizzare in sede di gara, aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio);

4. redazione di nuove proposte di capitolati di polizza rinvenibili sul mercato che offrano la massima tutela del rischio assicurativo sia in termini di condizioni generali di polizza, sia in termini di valore della copertura assicurativa, accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi, fermo restando che l'individuazione dell'impresa di assicurazione contraente rimarrà di esclusiva competenza della Stazione Appaltante; predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte ricevute dalle varie compagnie assicurative, nell'ambito delle indagini di mercato, evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo;

5. aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata del servizio o nel casi di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa, ovvero di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;

6. assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi nel periodo di vigenza comtrattuale e dei relativi adempimenti contrattuali, con particolare riferimento alla scadenza del pagamento della rata dei premi e delle regolazioni premio, ove previste.In particolare il Broker è tenuto alla segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti. E' facoltà della Stazione Appaltante effettuare il pagamento dei premi direttamente alle compagnie assicuratrici ovvero per il tramite del Broker. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa;

7. assistenza tecnica e gestione dei sinistri, sia quando il Comune di Copparo venga a trovarsi nella veste di danneggiante sia di danneggiato ed anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio in oggetto. In particolare: gestione delle varie fasi di apertura, trattazione e definizione dei sinistri attivi, danni diretti e sinistri passivi con le modalità confacenti ad ogni tipo di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione del sinistro da parte delle compagnie assicurative;

8. analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

9. predisposizione di strumenti informatici personalizzati da mettere a disposizione dell'Ente per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri;

10. formazione periodica, almeno semestrale, ed aggiornamento in materia assicurativa destinata al personale individuato dalla Stazione Appaltante cui compete la stipula e la gestione delle polizze assicurative, nonché al personale tecnico ed amministrativo chiamato ad individuare le polizze per lavori, servizi e forniture da inserire nei capitolati di gara, sulle problematiche assicurative connesse alle attività suddette, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;

11. formazione ed aggiornamento destinati ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio: la formazione è finalizzata a diffondere al personale le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e l'utilizzo di metodologie consolidate e degli strumenti di analisi nell'ambito gestionale dei rischi;

12. servizi aggiuntivi offerti in sede di gara. Eventuali proposte per servizi ulteriori senza maggiori oneri a carico dell'Ente, verranno valutati in relazione all'adeguatezza degli stessi rispetto ai vantaggi economici che comportano per l'Ente nonché al miglioramento dell'efficienza del servizio assicurativo.

In particolare, il Broker si impegna a gestire integralmente i sinistri attivi e passivi indipendentemente dalla franchigia:

Per i sinistri passivi, il Broker si impegna:

1) a prendere in carico le richieste di risarcimento danni ricevute dalla Stazione Appaltante;
2) ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le denunce agli assicuratori procedendo all'apertura del sinistro;
3) a predisporre le comunicazioni di apertura sinistro da comunicare alla controparte, che saranno sottoscritte dal responsabile del Comune di Copparo incaricato, entro i termini previsti dalla normativa in materia di procedimenti amministrativi;
4) a seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
5) a fornire ragguagli ai danneggiati, in accordo con gli uffici competenti;
6) a richiedere e a rapportarsi direttamente con gli uffici comunali incaricati della predisposizione e della raccolta di eventuale documentazione (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc…);
7) alla trattazione diretta delle pratiche con i periti incaricati dalla compagnia e garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia assicurativa;
8) ad inviare, per conoscenza, al competente ufficio della Stazione Appaltante copia delle comunicazioni inviate ai danneggiati.

Per i sinistri attivi, il Broker si impegna:

1) alla gestione completa dei sinistri causati per responsabilità di terzi al patrimonio comunale e nei quali il Comune di Copparo rivesta il ruolo di danneggiato (c.d. sinistri attivi, anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (legale/peritale), senza spese a carico dell'Ente;
2) a prendere in carico le comunicazioni di danni alla proprietà dell'Ente, coperti da apposite polizze assicurative (danni diretti: furto, atti vandalici, ecc…);
3) ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le richieste danni agli assicuratori;
4) a seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
5) a confrontarsi direttamente con gli uffici comunali delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione a comprova dei danni subiti dalla Stazione Appaltante (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc…);
6) a garantire la presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia;
7) a segnalare con congruo anticipo i termini di prescrizione dei sinistri diretti e sinistri attivi;
8) alla valutazione dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i termini di prescrizione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione;
9) a fornire consulenza e assistenza da parte di Legali, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia.

Per la gestione delle polizze, il Broker si impegna:

1) a richiedere con congruo anticipo, le comunicazioni di ogni elemento variabile previsto dalle varie polizze assicurative al fine del calcolo della regolazione del premio;
2) all'invio, con congruo anticipo rispetto ai termini contrattuali previsti, delle comunicazioni per la disdetta delle polizze assicurative in scadenza;

3) all'invio all'ufficio competente di riferimento, con congruo anticipo, degli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico e degli avvisi di scadenza delle regolazioni premio;
4) alla disponibilità esclusivamente in caso di comprovata urgenza e su richiesta da parte della Stazione Appaltante, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o sospensione delle garanzie prestate, a concordare con le compagnie assicuratrici una dilazione del termine di pagamento dei premi tale da consentire all'Ente di effettuare la liquidazione.

Relazioni
Il broker si impegna:
1) alla redazione di una relazione dettagliata, con periodicità almeno annuale, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali ecc.;
2) a relazionare alla Stazione Appaltante, con cadenza semestrale, sulla situazione generale dei sinistri attivi, diretti e passivi, aperti ed in attesa di definizione, anche nel caso in cui siano desumibili da un programma gestionale sinistri;
3) a relazionare alla Stazione Appaltante, con cadenza annuale, sulla situazione dei sinistri in giudizio.

Sono a carico del Broker:
- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

L'attività del Broker dovrà essere mirata a minimizzare l'impatto della gestione amministrativa della Stazione Appaltante. Si intende che il Broker garantisce con proprio personale e mezzi la gestione completa di tutte le attività riconducibili alla gestione dei sinistri e null'altro rimane in capo all'Ente.

Art. 3 – Durata e decorrenza del servizio
L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre), indicativamente per il periodo 01/04/2021 – 31/03/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni.
Alla scadenza, il contratto s'intende automaticamente risolto.
L'aggiudicatario, se richiesto, è tenuto a garantire la continuità del servizio, oltre la scadenza del contratto ed alle medesime condizioni, per ulteriori 6 mesi ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per il tempo necessario a completare la procedura di un nuovo affidamento, previa comunicazione formale scritta da parte dell'Amministrazione all'operatore economico.
Dalla data di decorrenza dell'incarico, il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo.
L'incarico cesserà di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e Riassicurativi di cui al D. Lgs. n. 209/2005.
Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

Art. 4 – Sede dell'attività

Il Broker si impegna a non gravare l'Ente di adempimenti dipendenti dalla localizzazione dei propri uffici.

Art. 5 – Modifiche
Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.
La sottoscrizione delle polizze, così come la formulazione delle disdette ove previste nonché il pagamento delle rate di premio rimangono di esclusiva competenza del Comune di Copparo.

Art. 6 – Corrispettivo del servizio
Il Broker, nei termini del presente contratto, fornisce tutte le prestazioni di cui all'art.2) senza alcun onere nemmeno a titolo di rimborso spese, a carico della Stazione Appaltante in quanto la remunerazione del Broker stesso avverrà a mezzo di provvigione, nella misura indicata, da porsi a carico delle compagnie di assicurazione.
Il Comune di Copparo non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazioni nei confronti del Broker.
Le provvigioni del presente appalto sono stabilite nella percentuale fissa, da applicarsi sui premi imponibili delle polizze stipulate dal Comune di Copparo, nella misura del 5% per la polizza di assicurazione Incendio, Furto, Kasko veicoli di amministratori e dipendenti e per la polizza di assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie (ARD) e del 10% per le polizze Rami elementari.

Art. 7 – Pagamento dei premi assicurativi
La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei premi assicurativi direttamente alle compagnie assicurative entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze sottoscritte, previa verifica del Broker.
E' facoltà della Stazione Appaltante effettuare il pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker; in questo caso il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa. Tale corresponsione produrrà effetti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Stazione Appaltante. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di ritardati pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di assicurazione.
Il Broker si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicurativa entro il termine indicato nella relativa polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 8 – Obblighi ed oneri a carico del Broker
Il Broker, nell'espletamento del servizio in oggetto dovrà:

- svolgere l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente, secondo i contenuti del presente capitolato, del disciplinare di gara e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di mediatore assicurativo di cui al D. Lgs. n. 209/2005;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicuratrici con le quali l'Ente ha stipulato le polizze assicurative;

- assicurare la gestione del programma assicurativo dell'Ente e la presa in carico dei sinistri passivi pregressi dell'ente, denunciati prima dell'inizio della sottoscrizione del contratto, e non ancora conclusi;
- rispettare la clausola di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso, non divulgandole e non facendone oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo ed espresso consenso scritto da parte della Stazione Appaltante;
- non subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- rispettare la normativa vigente derivante dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali, assicurazioni sociali, contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi, norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro, nei confronti del proprio personale dipendente;
- comunicare, tempestivamente, ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

Art. 9 – Obblighi di tracciabilità e Codice di Comportamento

Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Broker dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva.
E' fatto obbligo altresì di comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.
Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese di cui al presente affidamento.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C.

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Copparo. La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Copparo, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
La Stazione Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento danni.
A tal fine, si dà atto che il Comune di Copparo ha informato il contraente che sul proprio sito istituzionale è pubblicato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Copparo: www.comune.copparo.fe.it, Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Codice Disciplinare e Codice di Condotta/Codice di Comportamento del Comune di Copparo.
Il Broker si impegna altresì a rispettare, per quanto compatibili con l'attività svolta, le norme contenute:

- nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- nell'art. 53 comma 16-ter del D.L.gs. n. 165/2001.

Art. 9 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio in oggetto, nonché ogni forma totale o parziale ed a qualsiasi titolo di cessione del contratto.
La violazione del presente obbligo comporta l'immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e il risarcimento dei danni.

Art. 10 – Divieti
Al Broker affidatario del servizio in oggetto è espressamente vietato:

- assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamene concordata con la Stazione Appaltante, stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano impegnare l'Ente semna un preventivo esplicito consenso;
- sospendere di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione, il servizio. La sospensione del servizio per decisione unilaterale, anche solo per 7 (sette) giorni lavorativi costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Polizza Assicurativa
L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla legislazione vigente (D. Lgs. n. 209/2005) ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.
Il broker affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati alla Stazione Appaltante o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando l'Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.
Il Broker dovrà essere in possesso, al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di regolare polizza di RC professionale, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005, per un massimale non inferiore all'importo di € 5.000.000,00 ovvero pari alla misura normativamente prevista, che dovrà essere mantenuto per tutta la durata dell'incarico.

Art. 12 – Garanzia definitiva
La garanzia definitiva non è richiesta ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 – Stipula del contratto
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico dell'aggiudicatario.
L'aggiudicatario, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante è tenuto a:

- comunicare il nominativo del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante;
- stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato, nel disciplinare di gara o nell'offerta tecnica.
Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e/o nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. E' altresì risolto in caso di cessazione di iscrizione all'Albo di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Il Broker è tenuto immediatamente a comunicare alla Stazione Appaltante le citate cause ostative di prosecuzione del servizio.
Per tutto quanto non disciplinato si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 13 – Recesso del Committente
Per il recesso si applica la disciplina di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

Art. 14 – Inadempienze contrattuali e penali
Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del Servizio ed è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare dalla Stazione Appaltante.
Il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi dell'Ente, dei dirigenti e dei funzionari preposti ai servizi.
Il Broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purchè derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.
La Stazione Appaltante ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.
Il Comune di Copparo ha la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, nel disciplinare di gara ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo posta elettronica certificata, assegnando al Broker 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte della Stazione Appaltante, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere.
Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.
Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche a mezzo pec) la conclusione del contraddittorio.
Nell'eventualità di applicazione di penali per un importo di € 1.000,00, o al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempienza nell'esecuzione del servizio, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 del c.c. senza alcun genere di indennità e compenso del Broker. Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile, la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali e rimarrà nella facoltà dell'Ente la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 15 – Clausola risolutiva

Il presente contratto è sottoposto, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 135/2012, a condizione risolutiva nel caso intervenga, nel corso della durata del contratto, una convenzione stipulata da CONSIP o Intercent-ER.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 135/2012, successivamente alla stipula del contratto, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP o Intercent-ER, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 16 – DUVRI

Per l'espletamento del servizio in oggetto, non susstistono rischi d'interferenza che pregiudichino la sicurezza di lavoratori, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale, pertanto non viene redatto il D.U.V.R.I. e la stima dei relativi oneri è pari ad € 0,00 (euro zero/00).
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione dell'affidatario, la Stazione Appaltante procederà alla redazione del DUVRI.

Art. 17 – Foro competente

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro territorialmente competente sarà esclusivamente il Foro di Ferrara.

Art. 18 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Si informa che, ai sensi della normativa vigente, tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità della presente procedura saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi, verranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e per le istruttorie relative agli scopi succitati e conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso il competente ufficio del Comune di Copparo.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Copparo, con sede legale a Copparo (FE), Via Roma n. 28.
Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Copparo è la società Lepida S.p.A. di Bologna (e-mail: segreteria@lepida.it - pec: segreteria@pec.lepida.it - tel. 0516338800; soggetto individuato quale referente SHAHIN KUSSAI, tel. n. 0516338844, e-mail: dpo-team@lepida.it).

Art. 19 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa vigente, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile:

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020;
- Codice Civile;
- D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. “Codice delle assicurazioni private”;
- Regolamento ISVAP n. 5/2006 concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.